COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

PROVINCIA DI SIRACUSA

ORDINANZA SINDACALE

N. 11 del 17-04-2025

COMUNE DI PRIOLO GARGALLO
Protocollo Partenza N. 14791/2025 del 17-04-2025
Allegato 1 - Class. 14.1 - Copia Documento

OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI - ANNO 2025

IL SINDACO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI

PREMESSO CHE:

- Sono sempre più frequenti gli incendi boschivi e di sterpaglie, con gravi danni al patrimonio forestale ed al paesaggio e che ogni anno grandi quantità di aree boscate e cespugliate vengono percorse dal fuoco, arrecando problemi anche alla stabilità dei versanti;
- Dall'analisi degli incendi (boschivi, di vegetazione e di interfaccia) la suscettività all'innesco e di propagazione dipende dalle condizioni climatiche favorevoli, dallo stato di cura e di pulizia dei fondi e dei margini stradali e dalla disponibilità immediata di risorse);
- Che l'approssimarsi della stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica e dei beni, oltre ad incidere sul decoro della città e costituire nocumento igienico-sanitario;

ACCERTATO che l'abbandono e l'incuria da parte dei proprietari di taluni appezzamenti di terreni incolti o abbandonati, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglie che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi o di propagazione degli stessi, oltre ad essere motivo di pericolo per la salute pubblica per la proliferazione di insetti ed animali;
TENUTO CONTO, inoltre, che a causa delle condizioni climatiche sempre più estreme dovute all'aumento della temperatura globale con frequenti ondate di calore accompagnate spesso da forti venti, tali incendi rappresentano anche un grave pregiudizio per la pubblica incolumità, per la sicurezza degli animali nonché per la salvaguardia dei beni mobili e immobili;
CONSIDERANDO che il "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (AIB) per il triennio 2023/2025, ad oggi vigente, prevede nella zona climatica di appartenenza del Comune di Priolo Gargallo:

- Come periodo di cautela per l'accensione dei fuochi nei boschi quello compreso tra il 15 giugno ed il 15 ottobre;
- Come periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi quello compreso tra il 15 luglio ed il 15 settembre.

PRESO ATTO che con Decreto Assessoriale n.57/GAB del 14.03.2025 della Regione Siciliana, Assessorato Territorio e Ambiente viene stabilito che **la stagione antincendio boschivo, per l'anno 2025, ha inizio il 15 maggio e termina il 31 ottobre**;
PRECISATO che la prevenzione degli incendi rientra nella competenza dei Comuni ai sensi degli artt.70 e 71 della L.R. 21.03.200 n.39;
VISTI E RICHIAMATI:

- Il D. lgs. N.1 del 02/01/2018 "Codice della Protezione Civile";
- La L.R. n.16 del 06/04/1996 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione" e ss.mm.ii., in particolare come successivamente modificata dalla L.R. 14 del 14.04.2006 avente ad oggetto *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n.16, di riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione. Istituzione dell'Agenzia della Regione*

- La Legge Regionale n.14 del 31/08/1998 “Norme in materia di Protezione Civile” e ss.mm.ii.;
- La Legge n.353 del 21/11/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” e ss.mm.ii.;
- Il D. Lgs. 267/2000 *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii., ed in particolare gli articoli che regolano la materia delle ordinanze sindacali con tingibili ed urgenti, l’art.50, comma 5, e l’art.54, comma 4*;
- Il Titolo III del D.L.vo n.139 del 08/03/2006 e ss.mm.ii. in materia di Prevenzione Incendi;
- L’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.3606/2007 del 28/08/2007;
- Il D. L.vo n.152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii. ed in particolare l’art.182, comma 6-bis, l’art.183, co.1 lett. B) ter, in combinato con l’art.184, co.2, co.3 lett.a), l’art.185, co.1 e gli artt. 192, 255, 256 e 256 bis.;
- Il D.A. Territorio e Ambiente n.235/Gab del 30/09/2014 di recepimento di quanto previsto dall’art.14, comma 8, della Legge n.116/2014 di conversione del D.L. n.91/2014;
- Il D.P. Regione Sicilia n.297 del 04/06/2008 recante *“Fuochi controllati in agricoltura”*;
- La Circolare del 14 gennaio 2008 del Presidente della Regione Siciliana e pubblicata sulla GURS n.10 del 29/02/2008;
- Il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – Triennio 2023-2025 approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.560 del 2/08/2023;
- L’art.59 del T.U. n.773 del 18/06/1931 delle Leggi di P.S. e ss.mm.ii.;
- Gli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 449, 650 e 652 del codice penale;
- Il nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;
- La ulteriore normativa nazionale e regionale qui non citata e regolatrice della materia.

RICHIAMATE le precedenti Ordinanze Sindacali aventi ad oggetto prevenzione incendi e pulizia fondi incolti;
CONSIDERATO l’approssimarsi della stagione estiva e della relativa pericolosità per il verificarsi di incendi su tutto il territorio comunale;
RITENUTO necessario, per le motivazioni esposte e visto l’avvicinarsi del periodo di massimo rischio di incendio ai sensi dell’art.50. comma 5, e dell’art.54, comma 4, del D.L.vo n.267/2000 e ss.mm.ii., adottare tutte le misure atte a prevenire l’insorgere ed il propagarsi di incendi e ad evitare o comunque attenuare le recrudescenza del fenomeno all’interno del territorio comunale, vietando tutte quelle azioni che possono originare situazioni di pericolo mediato o immediato di incendi e situazioni di danno igienico-sanitario ed ambientale al fine di tutelare la salute, la sicurezza e incolumità delle persone e dei beni;
DATO ATTO che la presente Ordinanza integra e precisa obblighi e divieti già presenti a livello di ordinamento statale e regionale;

PROPONE

Per tutto quanto sopra esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto l’adozione di Ordinanza Sindacale riportante la disciplina di Divieti e Obblighi di seguito articolata.

Art.1

Dalla data di emissione del presente provvedimento e sino al 14 maggio 2025 **è fatto obbligo** a tutti i proprietari, conduttori e gestori di fondi rustici e aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane e non, ai proprietari di villette con annessi terreni, agli amministratori dei condomini per le annesse aree a verde di pertinenza, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, ai Gestori di stabilimenti industriali ed ai Responsabili di aree protette, **di provvedere ad effettuare i necessari interventi di pulizia, bonifica, diserbo di aree incolte, a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione**, mediante la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità pubblica e l’igiene pubblica.
Provvedere in particolar modo all’estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade adibite al pubblico transito, ivi compresi i bordi dei marciapiedi, al diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali, alla rimozione di rifiuti, erbe, ramaglie, foglie secche o qualsiasi altro materiale combustibile che possa essere fonte/veicolo anche accidentale di incendio, mantenendo tale stato e condizione per tutto il periodo compreso tra il 15 Maggio ed il 31 Ottobre 2025 al fine di non accrescere il pericolo di incendi.
Particolare attenzione va posta al fine di prevenire l’innesco di incendi di interfaccia, per le aree a confine con l’edificato, per il perimetro esterno di 200 metri e di 50 metri all’interno. La pulizia, la bonifica, nonché il trasporto ed il conferimento in discariche autorizzate di tutti i materiali rimossi da tali aree, dovranno essere effettuate secondo quanto previsto dall’ordinamento vigente.

Art.2

E’ fatto obbligo, in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le ferrovie e le autostrade, nonché in

COMUNE DI PRIOLO GARGALLO
Protocollo Partenza N. 14791/2025 del 17-04-2025
Allegato 1 - Class. 14.1 - Copia Documento

prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà e di terreni coltivati, per i detentori a qualsiasi titolo, persone fisiche o giuridiche di aree provate e/o pubbliche, **di mantenere in efficienza le fasce di protezione, ovvero di realizzare una fascia di rispetto completamente sgombra di vegetazione di larghezza non inferiore a metri10 lungo l'intero perimetro del fondo.**
Tale fascia di protezione, per i proprietari e/o i gestori e/o i conduttori di campeggi, villaggi turistici, agriturismi, alberghi e strutture ricettive, centri residenziali, si estende a metri20.
Tali distanze dovranno essere ragionevolmente aumentate in relazione all'altezza ed alla densità (fitta vegetazione, alberi di alto fusto, presenza di materiale infiammabile) in maniera da non costituire pericolo.

Art. 3

Gli enti pubblici proprietari e/o responsabili di aree, strade e ferrovie hanno l'onere di farsi carico di pulire le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di propria pertinenza entro il termine del 14 maggio 2025 e sono tenuti, altresì, al mantenimento della pulizia ai sensi dell'art.42 della L.R. 16/96 e ss.mm.ii.
La manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi deve essere limitata all'asportazione di piante secche, rovi o altro materiale infiammabile. Devono essere in ogni caso conservati gli alberi di qualsiasi specie, purché vitali, nonché gli arbusti aventi funzione produttiva o ornamentale ovvero di protezione e di difesa del suolo.

Art.4

E' fatto obbligo ai detentori a qualsiasi titolo di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo di **lasciare, intorno a dette strutture, una fascia di rispetto completamente sgombra di vegetazione di larghezza non inferiore a metri 10**.

Art.5

E' fatto obbligo a tutti i Gestori degli Stabilimenti industriali, sia di soglia superiore che inferiore, ai soggetti proprietari degli impianti dismessi all'interno dei siti industriali, ai soggetti proprietari dei terreni esterni ai siti industriali, come previsto dalla delibera n.13/2019 del Comitato Tecnico Regionale dei Vigili dei Fuoco, che oltre al normale diserbo interno previsto per legge, mantengano sgombre e prive di vegetazione le aree esterne di stabilimento, **inclusi canneti, canali, alvei e corsi d'acqua**, iscritti al registro nazionale, comprese le zone ove esistessero piezometri, sistemi di recupero ambientali e d'interconnessione tra gli stabilimenti.

Art.6

E' fatto obbligo ai proprietari e conduttori di motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie, tengano applicato durante le trebbiature, all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille.

Art.7

E' fatto obbligo ai concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, **di mantenere sempre sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a metri 20**.

Art.8

E' fatto obbligo a tutti i detentori a qualsiasi titolo di terreni coltivati a seminativo, di garantire una fascia tagliafuoco avente un'ampiezza non inferiore a metri 10 lungo l'intero perimetro del fondo.
Negli appezzamenti di notevole estensione, durante la semina e per quanto possibile, anche nelle fasi successive, dovranno essere predisposte, a distanza di 200 metri, con direzione ortogonale delle fasce di rispetto totalmente prive di vegetazione di larghezza pari a 10 metri. In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie prive dei taglia fuochi sopracitati.

Art.9

E' fatto obbligo ai detentori a qualsiasi titolo di aziende agricole e "aie" di osservare le seguenti norme:

- Distanziare i singoli cumuli di frumento fra loro non meno di sei metri.
- Munire il tubo di scarico dei motori termici di schermo para-faville.
- Porre a distanza non inferiore a metri 10 dalle macchine e dai cumuli di frumento e/o paglia le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate.
- Effettuare a motore spento il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori, ecc.
- Tenere un estintore a polvere di almeno 12 kg nell'immediata disponibilità durante l'utilizzo di macchine trebbiatrici, trattori ed attrezzature con motori termici.
- Allontanare da trattori e macchine trebbiatrici i detriti di paglia o altro materiale combustibile.
- Applicare, in punti visibili dell'aia, cartelli con la dicitura *"Vietato Fumare e/o innescare fiamme*

COMUNE DI PRIOLO GARGALLO
Protocollo Partenza N. 14791/2025 del 17-04-2025
Allegato 1 - Class. 14.1 - Copia Documento

libere".

Art.10

Durante il periodo compreso **tra il 15 maggio e il 31 ottobre 2025** è fatto divieto assoluto, ai sensi dell'art.182, comma 6-bis, del D. lgs. 152/2006, di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali anche se derivanti da sfalci, potature o ripuliture *in loco* di cui all'art.185, comma 1, lettera f) del suddetto decreto.

Art.11

Durante il periodo compreso **tra il 15 maggio e il 31 ottobre 2025** è fatto divieto assoluto**,** nelle aree meglio sopra specificate, in prossimità di boschi e aree protette, terreni agricoli e/o cespugliati, adibiti al pascolo, lungo le strade comunali, provinciali, statali, le sedi autostradali e ferroviarie, parchi e pinete ricadenti nel territorio comunale di:

a) accensione di fuochi di ogni genere.
b) combustione dei residui vegetali agricoli e forestali, anche se derivanti da sfalci, potature o ripuliture in loco di cui all'art.185, comma 1, lettera f), del D.L. n.152/2006.
c) usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville.
d) fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera con conseguente pericolo di innesco.
e) esercitare attività pirotecnica senza le opportune autorizzazioni del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e del competente Ufficio Comunale.
f) parcheggiare veicoli su aree prossime a presenza di erba e vegetazione secca.

Art.12

E' fatto divieto, per tutto l'arco dell'anno, di buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso o incandescente.

Art.13

E' fatto obbligo, a chiunque abbia l'effettiva disponibilità di terreno di tenerlo in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro, con particolare riguardo alle sterpaglie ed alle condizioni igieniche del luogo.

Art.14

E' fatto obbligo, a chiunque avvista un incendio, di fare comunicazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco attraverso il N.U.E. 112 o al Corpo Forestale attraverso il numero 1515 se trattasi di terreni ricadenti in aree protette o in zone boscate o nelle immediate vicinanze.

Disciplina sanzionatoria

Gli inadempienti, fermo restando comunque l'obbligo della pulizia/bonifica delle aree interessate, oltre ad essere responsabili civilmente per il risarcimento dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone, animali e/o beni mobili ed immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza, saranno denunciati penalmente ai sensi degli artt. 423, 423-bis, 424, 425, 449, 650 e 652 del codice penale, nonché saranno soggetti ai divieti, alle prescrizioni e alle sanzioni previste dall'art.10 della L.353/2000 "Legge quadro sugli incendi boschivi" e ss.mm.ii. come richiamata dall'art.37 L.R. 16/96 nel testo modificato dall'art.38 della L.R. 14/2006, nonché all'applicazione delle sanzioni amministrative di seguito riportate:

1. tutte le azioni e gli inadempimenti agli obblighi che possono determinare anche solo parzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo nonché di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale, verranno punite ai sensi dell'art.10, comma 6, della Legge n.353/2000 e ss.mm.ii. con il pagamento di una sanzione amministrativa non inferiore a € 5.000 e non superiore a € 50.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'art.7, comma 3 e comma 6, della legge sopra citata.
2. l'omessa pulizia delle aree incolte, ivi presenti rifiuti vari non pericolosi e non ingombranti, determinerà, ai sensi dell'art.192 del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui agli artt.255 e 256 del decreto medesimo. Così il mancato diserbo di aree incolte in genere comporterà l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art.255 del T.U.A.
3. in caso di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio delle strade adibite a pubblico transito, ivi compresi i bordi del marciapiede ed il mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, venga applicata la sanzione pecuniaria amministrativa da € 173,00 a € 695,00 (aggiornamento D.M. 27.12.2018) ai sensi dell'art.29 del D.L.vo n.285/1992 (Codice della Strada) e ss.mm.ii.
4. in caso di violazione allle disposizioni di cui alla L.R. n.16/1996 e ss.mm.ii. recante *"Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione"*, ai sensi dell'art.40, comma 3,ai

COMUNE DI PRIOLO GARGALLO
Protocollo Partenza N. 14791/2025 del 17-04-2025
Allegato 1 - Class. 14.1 - Copia Documento

trasgressori sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,00 ad € 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato. La sanzione è irrogata con provvedimento del sindaco secondo le modalità previste dalla L.689/81.

5. l'abbruciamento dei residui vegetali agricoli e forestali, anche se derivanti da sfalci, potature o ripuliture in loco di rifiuti vegetali (ex art.182, comma 6-bis – art.185, comma 1, lett. f) d.lgs. n.152/06 e ss.mm.ii.), pratica assolutamente vietata nei periodi di massimo rischio d'incendi boschivi e di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale, configurandosi quindi come smaltimento di rifiuti agricoli, è sottoposto alla parte IV del Codice dell'Ambiente e quindi alla previsione di cui all'art.256 dello stesso codice.

6. ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza per cui non sia prevista una sanzione da specifiche norme di settore venga punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 500,00 come previsto dall'art.7-bis del d.lgs. n.267/00 e ss.mm.ii., secondo la procedura ed i principi di cui alla L. n.689/1981;

L'inosservanza alla presente Ordinanza sarà segnalata alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 del Codice Penale;

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative, nel caso i soggetti tenuti si rendano inadempienti alla messa in ripristino delle aree come in obbligo, l'Amministrazione si riserva l'esecuzione coattiva in danno, così come ogni altro atto che si renderà necessario, al fine di garantire la corretta gestione del territorio e la tutela dell'incolumità delle persone e dei beni, addebitando ogni onere e spesa sui soggetti resisi responsabili.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI
Di. Ma. Stefania Cavaliere

IL SINDACO

VISTA la sopra riportata proposta del Responsabile del VI Settore

ORDINA

L'adozione di Ordinanza Sindacale riportante la disciplina di Divieti e Obblighi di seguito articolata

Art.1

Dalla data di emissione del presente provvedimento e sino al 14 maggio 2025 **è fatto obbligo** a tutti i proprietari, conduttori e gestori di fondi rustici e aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane e non, ai proprietari di villette con annessi terreni, agli amministratori dei condomini per le annesse aree a verde di pertinenza, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, ai Gestori di stabilimenti industriali ed ai Responsabili di aree protette, **di provvedere ad effettuare i necessari interventi di pulizia, bonifica, diserbo di aree incolte, a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione**, mediante la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità pubblica e l'igiene pubblica.

Provvedere in particolar modo all'estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade adibite al pubblico transito, ivi compresi i bordi dei marciapiedi, al diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali, alla rimozione di rifiuti, erbe, ramaglie, foglie secche o qualsiasi altro materiale combustibile che possa essere fonte/veicolo anche accidentale di incendio, mantenendo tale stato e condizione per tutto il periodo compreso tra il 15 Maggio ed il 31 Ottobre 2025 al fine di non accrescere il pericolo di incendi.

Particolare attenzione va posta al fine di prevenire l'innesco di incendi di interfaccia, per le aree a confine con l'edificato, per il perimetro esterno di 200 metri e di 50 metri all'interno. La pulizia, la bonifica, nonché il trasporto ed il conferimento in discariche autorizzate di tutti i materiali rimossi da tali aree, dovranno essere effettuate secondo quanto previsto dall'ordinamento vigente.

Art.2

E' fatto obbligo, in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le ferrovie e le autostrade, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà e di terreni coltivati, per i detentori a qualsiasi titolo, persone fisiche o giuridiche di aree provate e/o pubbliche, **di mantenere in efficienza le fasce di protezione, ovvero di realizzare una fascia di rispetto completamente sgombra di**

COMUNE DI PRIOLO GARGALLO
Protocollo Partenza N. 14791/2025 del 17-04-2025
Allegato 1 - Class. 14.1 - Copia Documento

vegetazione di larghezza non inferiore a metri10 lungo l'intero perimetro del fondo.
Tale fascia di protezione, per i proprietari e/o i gestori e/o i conduttori di campeggi, villaggi turistici, agriturismi, alberghi e strutture ricettive, centri residenziali, si estende a metri20.
Tali distanze dovranno essere ragionevolmente aumentate in relazione all'altezza ed alla densità (fitta vegetazione, alberi di alto fusto, presenza di materiale infiammabile) in maniera da non costituire pericolo.

Art. 3

Gli enti pubblici proprietari e/o responsabili di aree, strade e ferrovie hanno l'onere di farsi carico di pulire le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di propria pertinenza entro il termine del 14 maggio 2025 e sono tenuti, altresì, al mantenimento della pulizia ai sensi dell'art.42 della L.R. 16/96 e ss.mm.ii.
La manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi deve essere limitata all'asportazione di piante secche, rovi o altro materiale infiammabile. Devono essere in ogni caso conservati gli alberi di qualsiasi specie, purché vitali, nonché gli arbusti aventi funzione produttiva o ornamentale ovvero di protezione e di difesa del suolo.

Art.4

E' fatto obbligo ai detentori a qualsiasi titolo di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo di **lasciare, intorno a dette strutture, una fascia di rispetto completamente sgombra di vegetazione di larghezza non inferiore a metri 10**.

Art.5

E' fatto obbligo a tutti i Gestori degli Stabilimenti industriali, sia di soglia superiore che inferiore, ai soggetti proprietari degli impianti dismessi all'interno dei siti industriali, ai soggetti proprietari dei terreni esterni ai siti industriali, come previsto dalla delibera n.13/2019 del Comitato Tecnico Regionale dei Vigili dei Fuoco, che oltre al normale diserbo interno previsto per legge, mantengano sgombre e prive di vegetazione le aree esterne di stabilimento, **inclusi canneti, canali, alvei e corsi d'acqua**, iscritti al registro nazionale, comprese le zone ove esistessero piezometri, sistemi di recupero ambientali e d'interconnessione tra gli stabilimenti.

Art.6

E' fatto obbligo ai proprietari e conduttori di motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie, tengano applicato durante le trebbiature, all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille.

Art.7

E' fatto obbligo ai concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, **di mantenere sempre sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a metri 20**.

Art.8

E' fatto obbligo a tutti i detentori a qualsiasi titolo di terreni coltivati a seminativo, di garantire una fascia tagliafuoco avente un'ampiezza non inferiore a metri 10 lungo l'intero perimetro del fondo.
Negli appezzamenti di notevole estensione, durante la semina e per quanto possibile, anche nelle fasi successive, dovranno essere predisposte, a distanza di 200 metri, con direzione ortogonale delle fasce di rispetto totalmente prive di vegetazione di larghezza pari a 10 metri. In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie prive dei taglia fuochi sopracitati.

Art.9

E' fatto obbligo ai detentori a qualsiasi titolo di aziende agricole e "aie" di osservare le seguenti norme:

- Distanziare i singoli cumuli di frumento fra loro non meno di sei metri.
- Munire il tubo di scarico dei motori termici di schermo para-faville.
- Porre a distanza non inferiore a metri 10 dalle macchine e dai cumuli di frumento e/o paglia le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate.
- Effettuare a motore spento il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori, ecc.
- Tenere un estintore a polvere di almeno 12 kg nell'immediata disponibilità durante l'utilizzo di macchine trebbiatrici, trattori ed attrezzature con motori termici.
- Allontanare da trattori e macchine trebbiatrici i detriti di paglia o altro materiale combustibile.
- Applicare, in punti visibili dell'aia, cartelli con la dicitura *"Vietato Fumare e/o innescare fiamme libere".*

COMUNE DI PRIOLO GARGALLO
Protocollo Partenza N. 14791/2025 del 17-04-2025
Allegato 1 - Class. 14.1 - Copia Documento

Art.10

Durante il periodo compreso **tra il 15 maggio e il 31 ottobre 2025** è fatto divieto assoluto, ai sensi dell'art.182, comma 6-bis, del D. lgs. 152/2006, di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali anche se derivanti da sfalci, potature o ripuliture *in loco* di cui all'art.185, comma 1, lettera f) del suddetto decreto.

Art.11

Durante il periodo compreso **tra il 15 maggio e il 31 ottobre 2025** è fatto divieto assoluto**,** nelle aree meglio sopra specificate, in prossimità di boschi e aree protette, terreni agricoli e/o cespugliati, adibiti al pascolo, lungo le strade comunali, provinciali, statali, le sedi autostradali e ferroviarie, parchi e pinete ricadenti nel territorio comunale di:

g) accensione di fuochi di ogni genere.
h) combustione dei residui vegetali agricoli e forestali, anche se derivanti da sfalci, potature o ripuliture in loco di cui all'art.185, comma 1, lettera f), del D.L. n.152/2006.
i) usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville.
j) fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera con conseguente pericolo di innesco.
k) esercitare attività pirotecnica senza le opportune autorizzazioni del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e del competente Ufficio Comunale.
l) parcheggiare veicoli su aree prossime a presenza di erba e vegetazione secca.

Art.12

E' fatto divieto, per tutto l'arco dell'anno, di buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso o incandescente.

Art.13

E' fatto obbligo, a chiunque abbia l'effettiva disponibilità di terreno di tenerlo in ogni momento in buope condizioni di manutenzione e decoro, con particolare riguardo alle sterpaglie ed alle condizioni igieniche del luogo.

Art.14

E' fatto obbligo, a chiunque avvista un incendio, di fare comunicazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco attraverso il N.U.E. 112 o al Corpo Forestale attraverso il numero 1515 se trattasi di terreni ricadenti in aree protette o in zone boscate o nelle immediate vicinanze.

Disciplina sanzionatoria

Gli inadempienti, fermo restando comunque l'obbligo della pulizia/bonifica delle aree interessate, oltre ad essere responsabili civilmente per il risarcimento dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone, animali e/o beni mobili ed immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza, saranno denunciati penalmente ai sensi degli artt. 423, 423-bis, 424, 425, 449, 650 e 652 del codice penale, nonché saranno soggetti ai divieti, alle prescrizioni e alle sanzioni previste dall'art.10 della L.353/2000 "Legge quadro sugli incendi boschivi" e ss.mm.ii. come richiamata dall'art.37 L.R. 16/96 nel testo modificato dall'art.38 della L.R. 14/2006, nonché all'applicazione delle sanzioni amministrative di seguito riportate:

7. tutte le azioni e gli inadempimenti agli obblighi che possono determinare anche solo parzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo nonché di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale, verranno punite ai sensi dell'art.10, comma 6, della Legge n.353/2000 e ss.mm.ii. con il pagamento di una sanzione amministrativa non inferiore a € 5.000 e non superiore a € 50.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'art.7, comma 3 e comma 6, della legge sopra citata.
8. l'omessa pulizia delle aree incolte, ivi presenti rifiuti vari non pericolosi e non ingombranti, determinerà, ai sensi dell'art.192 del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui agli artt.255 e 256 del decreto medesimo. Così il mancato diserbo di aree incolte in genere comporterà l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art.255 del T.U.A.
9. in caso di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio delle strade adibite a pubblico transito, ivi compresi i bordi del marciapiede ed il mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, venga applicata la sanzione pecuniaria amministrativa da € 173,00 a € 695,00 (aggiornamento D.M. 27.12.2018) ai sensi dell'art.29 del D.L.vo n.285/1992 (Codice della Strada) e ss.mm.ii.
10. in caso di violazione allle disposizioni di cui alla L.R. n.16/1996 e ss.mm.ii. recante *"Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione"*, ai sensi dell'art.40, comma 3,ai trasgressori sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,00 ad € 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato. La sanzione è irrogata con provvedimento del sindaco secondo le modalità previste dalla L.689/81.

COMUNE DI PRIOLO GARGALLO
Protocollo Partenza N. 14791/2025 del 17-04-2025
Allegato 1 - Class. 14.1 - Copia Documento

11. l'abbruciamento dei residui vegetali agricoli e forestali, anche se derivanti da sfalci, potature o ripuliture in loco di rifiuti vegetali (ex art.182, comma 6-bis – art.185, comma 1, lett. f) d.lgs. n.152/06 e ss.mm.ii.), pratica assolutamente vietata nei periodi di massimo rischio d'incendi boschivi e di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale, configurandosi quindi come smaltimento di rifiuti agricoli, è sottoposto alla parte IV del Codice dell'Ambiente e quindi alla previsione di cui all'art.256 dello stesso codice.
12. ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza per cui non sia prevista una sanzione da specifiche norme di settore venga punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 500,00 come previsto dall'art.7-bis del d.lgs. n.267/00 e ss.mm.ii., secondo la procedura ed i principi di cui alla L. n.689/1981;

L'inosservanza alla presente Ordinanza sarà segnalata alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 del Codice Penale;
Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative, nel caso i soggetti tenuti si rendano inadempienti alla messa in ripristino delle aree come in obbligo, l'Amministrazione si riserva l'esecuzione coattiva in danno, così come ogni altro atto che si renderà necessario, al fine di garantire la corretta gestione del territorio e la tutela dell'incolumità delle persone e dei beni, addebitando ogni onere e spesa sui soggetti resisi responsabili.

COMUNE DI PRIOLO GARGALLO
Protocollo Partenza N. 14791/2025 del 17-04-2025
Allegato 1 - Class. 14.1 - Copia Documento

RICORDA

- Nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi di cui alla presente ordinanza fanno carico a ciascuno di essi, in quanto incombono su ciascuno obblighi di vigilanza e di prevenzione e, pertanto, i titolari potranno provvedervi collettivamente, tanto individualmente quanto rappresentativamente per conto di tutti i comproprietari.
- Gli obblighi incombono altresì sui soggetti non proprietari del bene, che hanno obblighi per fonte legale o convenzionale, di custodia e di vigilanza sul bene.
- Su ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio in attesa degli enti preposti.
- Chiunque avvisti un incendio è tenuto a darne immediata comunicazione ad uno dei seguenti Enti, fornendo le indicazioni necessarie per la sua individuazione:

Vigili del Fuoco	112
Corpo Forestale Regionale	1515
Protezione Civile Comunale	0931-771873/779200/779266
Polizia Municipale	0931-779209

DISPONE

CHE la presente ordinanza ha validità fino al 31 ottobre 2025, fatte salve sopravvenute disposizioni legislative ed eventuali proroghe dettate da particolari esigenze, fermo restando l'obbligo, anche al di fuori del menzionato periodo di pulizia, di bonifica, di diserbo, di rimozione dei rifiuti per mitigare i rischi igienico-sanitari ed assicurare il decoro urbano;
CHE il Comando di Polizia Municipale è incaricato di eseguire la presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi in materia di incendi boschivi e di interfaccia, vigilando sulla sua stretta osservanza e perseguendo i trasgressori secondo i termini di legge e richiedendo all'ufficio tecnico comunale l'esecuzione coattiva in danno.
CHE la presente ordinanza venga pubblicata presso l'Albo Pretorio on-line del Comune, inserita nel sito ufficiale del Comune di Priolo Gargallo e venga trasmessa:

- Alla Prefettura di Siracusa;
- Alla Questura di Siracusa;
- Al Commissariato di P.S. di Priolo Gargallo;
- Alla Stazione Carabinieri di Priolo Gargallo;
- Al Compagnia GdF di Augusta;
- Al Comando di Polizia Municipale di Priolo Gargallo;
- Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Siracusa;
- All'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste della Provincia di Siracusa;
- Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile Palermo;
- Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile Siracusa;
- Al Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
- All'Anas (CT);
- Alle Ferrovie dello Stato;
- Ai Gestori degli Stabilimenti Industriali (SEVESO);
- Ai Direttori degli Stabilimenti Industriali;
- All'Ente Gestore della R.N.O. Saline di Priolo;
- Al Settore IV – Area Tecnica LL.PP – Sede;
- Al Settore XI – Area Tecnica – Ecologia e Ambiente – Sede;

INFORMA

Che ai sensi dell'art.3 della Legge n.241/90 e successive modifiche e integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- Al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.
- Al presidente della Regione Siciliana entro 120 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Priolo Gargallo, 17-04-2025

IL SINDACO
ON. DOTT. GIUSEPPE GIANNI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

COMUNE DI PRIOLO GARGALLO
Protocollo Partenza N. 14791/2025 del 17-04-2025
Allegato 1 - Class. 14.1 - Copia Documento